COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

LIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 30 NOVEMBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TOSATO**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modificazioni alla legge 18 ottobre 1128. sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*). (2380) 555

PRESIDENTE . . 555 557 559, 561
AMATUCCI, *Relatore* 555, 560
COLASANTO . 557
CAPALOZZA. . . 558
FODERARO . 558
DEGLI OCCHI 558
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 559
MARTUSCELLI . . 560
FORMICHELLA 560

Votazione segreta:

PRESIDENTE . 564

La seduta comincia alle 9,45.

CACCURI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (2380).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. Il disegno di legge è stato già approvato dalla II Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Amatucci, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

AMATUCCI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con la legge 18 ottobre 1951, n. 1128 vennero approvate le norme sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Come ricorderanno coloro che facevano parte della passata legislatura, questa legge fu oggetto di un amplissimo dibattito al quale partecipò anche il sottoscritto mosso dalla considerazione che v'era una categoria di modesti lavoratori che poi vennero definiti « aiutanti ufficiali giudiziari » ma che allora si chiamavano « commessi ufficiali giudiziari » i quali versavano in una situazione veramente dolorosa in quanto il rapporto che li legava agli ufficiali era qualcosa di non precisato e

di intermedio fra un contratto di diritto privato e un rapporto di natura pubblica.

Il Governo venne nella determinazione di dare a questa categoria dei « commessi » — i quali pure avevano espletato dei servizi a favore dell'amministrazione della giustizia, un certo stato giuridico che li potesse privare della preoccupazione del domani. Nel quadro di questa sistemazione però rimase ancora esclusa un'altra categoria — che speriamo trovi presto una sistemazione — quella degli « amanuensi giudiziari ».

Questa legge nella sua applicazione del 1951 a oggi, ha dato luogo a dei rilievi quanto mai importanti soprattutto per quanto riguarda la distribuzione del lavoro. In particolare nelle sedi dove vi sono diversi ufficiali giudiziari, la distribuzione del lavoro può avvenire in modo caotico. Si fa rilevare che l'organizzazione degli uffici non disponeva dei fondi necessari per renderli più efficienti, in quanto la percentuale del 10 per cento trattenuta sui diritti di riscossione da parte degli ufficiali giudiziari è insufficiente ad attrezzare un ufficio vero e proprio. Ma il rilievo più notevole, la lagnanza che maggiormente ricorre da parte degli aiutanti ufficiali giudiziari, si riferisce al trattamento riserbato ad essi da parte degli ufficiali giudiziari. Vi sono delle mansioni che vengono praticamente assolte dagli aiutanti ufficiali giudiziari, il cui introito, però, finisce nelle casse degli ufficiali giudiziari. fra queste — tanto per fare un esempio — la chiamata in causa e — caso tipico e senz'altro più importante — quello dei protesti cambiari. È vero che la legge stabilisce che il protesto cambiario è un atto proprio dell'ufficiale giudiziario, ma coloro che hanno pratica di vita giudiziaria sanno che gli ufficiali giudiziari spesso si servono di fattorini (a volte di fattorini telegrafici) o di persone più o meno di fiducia, ai quali danno l'incarico di recapitare l'avviso al debitore con le conseguenze che spesso si verificano, di ritardata consegna, ecc. Tuttavia i diritti di riscossione vengono sempre incamerati nella quasi totalità dall'ufficiale giudiziario, senza che si faccia luogo ad una giusta e proporzionata distribuzione fra le categorie che hanno contribuito a perfezionare l'atto. In pratica nel caso che il protesto non superi le 50 mila lire, sulle lire 109,50 spettanti come diritto di protesto, di vacazione, cronologico ecc., ottantasette — pari al 79,04 per cento — vengono incamerate dall'ufficiale giudiziario mentre solo lire 22,50 spettano all'aiutante ufficiale giudiziario. Quando poi l'importo del protesto supera le 50 mila lire l'86,6 per cento spetta all'ufficiale giudiziario.

Queste sperequazioni, ed i conseguenti rilievi hanno indotto il Ministro della giustizia a presentare un nuovo disegno di legge che ha avuto già l'approvazione da parte del Senato e che è ora al nostro esame.

Prima di passare al suo esame dettagliato, vorrei far notare all'onorevole rappresentante del Governo che sarebbe bene in sede di coordinamento rivedere la disposizione degli articoli, dato che il nuovo progetto comincia col modificare gli articoli 87 e 88 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, per poi tornare all'articolo 40 e così via. Mi pare che sarebbe più rispondente ad un principio pratico, cominciare dal primo o dai primi articoli per andare avanti progressivamente con le modificazioni.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame si può considerare articolato in tre parti:

la prima, che riguarda le norme concernenti i servizi, prevede l'unificazione per sede dei servizi di notificazione, una nuova regolamentazione delle spese, la semplificazione dei registri, ed infine l'autorizzazione al versamento in modo virtuale della tassa del 10 per cento che fino ad oggi si doveva effettuare mediante l'applicazione di marche;

la seconda, che tende a migliorare le condizioni economiche del personale, prevede l'attribuzione agli aiutanti ufficiali giudiziari dei diritti per le chiamate di causa, e l'unificazione e l'aumento dei diritti di notifica, come pure dell'indennità di trasferta,

la terza apporta sostanziali modifiche ai criteri di formazione della graduatoria del personale degli ufficiali giudiziari con l'istituzione della graduatoria unica nazionale.

Il disegno di legge inizia con una modifica dell'articolo 87 della legge 18 ottobre 1951 accentrando in un solo ufficio certi servizi (notificazioni, esecuzioni e protesti) attribuiti agli ufficiali giudiziari. Questa unificazione corrisponde ad una necessità quanto mai indispensabile ed urgente perché è ben noto che spesso dove vi erano diversi ufficiali giudiziari, la distribuzione del lavoro non era effettuata con criteri proporzionali, ma spesso con criteri personali di simpatia o di interesse sicché si poteva rilevare come molti ufficiali giudiziari avessero uno scarso lavoro in confronto ad altri che ne erano oberati.

Gli articoli 2 e 3 del progetto contengono riforme veramente importanti al sistema vigente per i depositi effettuati dalle parti pri-

vate e per i registri che debbono essere tenuti dall'ufficiale giudiziario.

L'articolo 136 del regolamento stabiliva che l'ufficiale giudiziario, ricevendo la richiesta di un atto dovesse provvedere, ai margini dell'atto, alla liquidazione della « specifica » della somma a lui dovuta. Ora evidentemente questa liquidazione non può essere fatta in tutti i casi. Quando per esempio vi sono atti che richiedono la redazione di verbali, è troppo evidente che la specifica può essere fatta solo dopo che il verbale è stato fatto, in quanto bisogna calcolare non solo le spese di trasferta, ma i diritti di vacazione e quelli di protesto che sono determinati soltanto al momento dell'esecuzione dell'atto.

Quanto ai registri, è noto che gli ufficiali giudiziari ne devono tenere una discreta quantità, in modo che il servizio ne risulta appesantito. Per questo, con una innovazione importante, si è stabilito che per le richieste di notificazione la parte normalmente dovrà anticipare le spese postali, i diritti e le indennità dovuti, previa liquidazione delle spese da parte dell'ufficiale giudiziario. Per tali richieste l'ufficiale giudiziario dovrà rilasciare una ricevuta utilizzando un apposito bollettario. Per la richiesta di atti che importano la redazione di un verbale da parte dell'ufficiale giudiziario, è stabilito che la specifica delle spese potrà essere fatta dopo che l'atto è stato notificato in modo che sia possibile accertare con esattezza l'ammontare della somma che la parte deve versare. Terza innovazione è quella che stabilisce che nessun deposito dovrà essere effettuato da parte per la spesa relativa all'eventuale raccomandata, spesa che l'ufficiale giudiziario è tenuto ad anticipare e che è facilmente documentabile mediante l'esibizione della ricevuta.

Per ovviare alle difficoltà conseguenti — specie nei grandi centri — alla riscossione dei contributi mediante l'applicazione di marche, viene ora disposto che il tributo del 10 per cento possa essere pagato, oltreché con l'apposizione di marche, anche in modo virtuale considerando che dei grandi uffici giudiziari, come quelli di Roma, Milano o Napoli, si troverebbero nella necessità di applicare giornalmente oltre duecentomila marche con le conseguenti difficoltà, oltreché di tempo, anche di disponibilità di marche; difficoltà che si sono volute eliminare previo accordo col Ministero delle finanze.

Vi è infine una disposizione che modifica l'articolo 114 della legge 18 ottobre 1951 unificando dei diritti di notifica che sono portati a lire 40, con l'esclusione dei soliti atti della Cassazione mantenuti nell'attuale misura di lire 50.

L'ultima parte del disegno di legge riguarda l'indennità di trasferta che viene fissata in lire 10 per chilometro per i primi 10 chilometri e in lire 15 per chilometro per i percorsi superiori ai 10 chilometri.

Quanto ai diritti di chiamata in causa, il disegno di legge ha ritenuto di poterli senz'altro attribuire agli aiutanti ufficiali giudiziari.

In merito alla graduatoria e ai trasferimenti, l'articolo 28 dell'attuale ordinamento stabilisce che gli ufficiali giudiziari non possono essere trasferiti da un ufficio di grado superiore ad un ufficio di grado inferiore tranne determinati casi di salute o di necessità. Ora giustamente tale norma, che era sorretta dalla considerazione dell'esistenza di una certa progressione di carriera, non trova più la sua ragion d'essere perché la destinazione degli ufficiali giudiziari ai varî uffici dipende esclusivamente da contingenti ragioni di opportunità e di vacanza di sede. Per questo il disegno di legge provvede con l'articolo 10 ad abrogare il quinto comma dell'articolo 28 della legge 18 ottobre 1951.

Queste sono le innovazioni, che io approvo salvo la riserva di procedere in sede di coordinamento a una migliore disposizione degli articoli nel senso che le modifiche alla legge 18 ottobre 1951 avvengano seguendo la numerazione degli articoli della legge citata. Con questa riserva io esprimo senz'altro parere favorevole all'approvazione del disegno di legge destinato a sanare veramente una situazione quanto mai incresciosa.

Debbo inoltre far rilevare che in questa vicenda sono intervenuti anche i sindacati per prospettare le soluzioni da essi ritenute migliori in questo conflitto fra aiutanti ufficiali giudiziari e ufficiali giudiziari. Verso questa soluzione un passo avanti è costituito dal disegno di legge in esame, già approvato dal Senato e del quale — come ho già detto — propongo l'approvazione agli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

COLASANTO. Esistono in Italia tre o quattromila persone addette al servizio della Giustizia la cui situazione non è ancora ben definita. gli amanuensi giudiziari. Il disegno di legge in esame favorisce una categoria meno diseredata della loro. quella degli aiutanti ufficiali giudiziari. C'è poi un'altra legge che parla di un concorso per 500 amanuensi giudiziari.

In questo dopoguerra si è cercato di sanare la situazione di questa categoria, senza per altro riuscirvi. A me sembra che il secondo comma dell'articolo 1 debba mettersi in relazione in qualche modo con la legge che bandisce il concorso. Noi non possiamo ignorare la situazione e le necessità di queste tre o quattro mila persone che da 10-15 anni (due o tre anche da 20 anni) prestano servizio presso gli ufficiali giudiziari e penso che un coordinamento fra le leggi ci consentirebbe di fare un passo innanzi.

CAPALOZZA. In verità non posso nascondere talune perplessità sia di carattere tecnico, sia di ordine sostanziale oltre che di ordine funzionale ed economico, di fronte al testo approvato dal Senato.

Indubbiamente talune delle osservazioni degli ufficiali giudiziari sono quanto meno meritevoli di studio e di considerazione. Vi è da aggiungere inoltre il rilievo che è stato testé fatto dall'onorevole Colasanto circa la posizione precaria e difficile — e che va diventando sempre più difficile — degli amanuensi degli ufficiali giudiziari, che pare siano in numero di duemila in Italia, e che sono a carico esclusivo degli uffici giudiziari senza particolari garanzie di continuità di lavoro. Vi è anche da aggiungere a mio avviso la protesta dei notai i quali hanno sempre ritenuto che i protesti cambiari debbano essere effettuati soltanto da loro, e non vedono certo con favore l'allargamento della competenza nei protesti dagli ufficiali giudiziari anche agli aiutanti ufficiali giudiziari.

Tuttavia, dopo queste osservazioni, le conclusioni del relatore e la volontà manifestata dal Senato, non consigliano, a mio avviso, di rimandare ancora l'approvazione della legge. Però io penso — ed ho avuto poc'anzi una conversazione amichevole con l'onorevole sottosegretario — che tutta la materia delle competenze degli ufficiali giudiziari, degli aiutanti ufficiali giudiziari e quelle direttamente o indirettamente ad esse collegate meritino uno studio più attento ed una completa rielaborazione. Sicché, per quanto mi riguarda, personalmente dichiaro che darò il voto favorevole alla legge, ritenendo di darlo ad una legge provvisoria.

FODERARO. I motivi di necessità espressi dall'onorevole Capalozza ci trovano consenzienti, anche in riferimento al contenuto del memoriale presentato a tutti i parlamentari dal sindacato ufficiali giudiziari.

A parte alcune questioni di dettaglio che potrebbero essere studiate e anche discusse, vi è un fatto preliminare e fondamentale a proposito del quale vorrei chiedere chiarimenti al Governo. Al Ministero di grazia e giustizia vi sarebbe una commissione — o si penserebbe di nominarla — per il riesame totale ed integrale di tutto l'ordinamento relativo agli uffici esecutivi presso l'autorità giudiziaria. Penso che la materia potrebbe essere trattata in quella sede e che quindi si potrebbe operare un rinvio o uno stralcio, in attesa di conoscere quali siano le intenzioni del Governo perché il Ministero, saprattutto in questa materia, ha elementi migliori. Quindi non faccio proposta formale, ma potrei convertire questa mia osservazione in richiesta formale dopo aver sentito il Governo, perché se è vero che il Ministero ha costituito o vuol costituire una commissione per il riesame della materia mi pare che molte parti di quello che è l'oggetto di questo disegno di legge potrebbero essere opportunamente esaminate da quella commissione ministeriale.

Quindi mi riservo per ora di trasformare o meno in richiesta formale questa mia opinione favorevole al rinvio o ad uno stralcio dopo aver sentito le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario.

DEGLI OCCHI. Non capisco tutte queste perplessità. Per quanto mi riguarda ho esaminato con la maggiore attenzione le due tesi, e debbo dire che la situazione degli aiutanti ufficiali giudiziari è effettivamente disagevole, per non dire umiliante, e vi è assoluta necessità di sanarla. D'altra parte molto si è già discusso intorno a questo disegno di legge e il Senato ha tenuto ben undici sedute per arrivare alla attuale elaborazione del provvedimento.

Si osserva — e mi faccio eco di queste osservazioni soltanto perché si tratta della mia stessa opinione — che, se non arrivasse ad approvare senza emendamenti questo disegno di legge, la Commissione farebbe continuare un privilegio privo di ogni giustificazione, ai danni degli aiutanti ufficiali giudiziari.

L'onorevole Capalozza ha parlato di deficienze tecniche: a mio avviso esse sono solamente funzionali. C'è poi l'osservazione dell'onorevole Colasanto: ma a questo proposito mi pare che il Ministero abbia disposto l'aumento di 500 posti per ausiliari del personale addetto alle Corti di appello. Mi si dice che c'è del personale che percepisce 12 mila lire al mese: mi pare che tutto ciò possa essere oggetto in considerazione per altri provvedimenti legislativi; ma non bisogna bloccare questo disegno di legge sia perhé esso è stato esaminato e discusso a lungo dal Senato, sia perché una nostra decisione in tal senso cau-

sarebbe il perpetuarsi e l'aggravarsi di una situazione veramente non equa.

Pertanto per quanto mi riguarda — e credo che i colleghi del mio gruppo in Commissione siano dello stesso avviso — ritengo che si debba approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* La Commissione nella sua sensibilità ha pienamente avvertito che noi stiamo legiferando in un settore particolarmente delicato.

Purtroppo — e lo dico con amarezza per l'esperienza che ne ho fatto prima come magistrato ed ora come membro del Governo — la categoria degli ufficiali giudiziari e quella degli aiutanti sono fra di loro in così cattivi rapporti che è ardua impresa il trovare un giusto *modus vivendi.* E tutti gli esposti che gli onorevoli colleghi si sono visti arrivare da una parte e dall'altra non sono intonati ad una possibilità di collaborazione, ma sono così pieni di ingiurie da parte di una categoria nei confronti dell'altra che mi sembra si sia ecceduto nel tono polemico.

Fatta questa considerazione, devo dire che la legge che la Commissione sta per votare ha il compito di tentare di risolvere due problemi. quello dell'ufficio unico — e tutti gli onorevoli colleghi sanno quanto siano vive le polemiche sulla cattiva distribuzione del lavoro con la pluralità degli uffici — ed il tentativo di realizzare una più equa distribuzione dei proventi fra ufficiali giudiziari ed aiutanti.

Non è assolutamente intenzione del Ministero di fare delle due categorie una categoria unica: vi sono impegni diversi, competenze diverse, tutela giuridica diversa, responsabilità diverse, ma nessuno può negare che se i secondi si chiamano aiutanti ufficiali giudiziari, essi debbono essere impiegati tutte le volte che i primi hanno in qualche modo bisogno di collaborazione nello svolgimento dei loro compiti. Si è detto che gli ufficiali giudiziari per le loro necessità si rivolgono a tutti tranne che agli aiutanti ufficiali giudiziari: e allora è necessario che interveniamo noi per trovare un punto di equilibrio — e dobbiamo riconoscere che in questo momento non è facile trovarlo — o almeno per cercare di migliorare la posizione affinché gli aiutanti siano effetivamente aiutanti ufficiali giudiziari.

Questo punto centrale della legge richiama poi quelle risoluzioni marginali sulle quali ha già parlato il relatore.

A questo punto sorge il problema — si dice — degli amanuensi degli ufficiali giudiziari a favore dei quali ha parlato il collega onorevole Colasanto richiamandosi al disegno di legge sul concorso per i 500 dattilografi. Devo dire a questo proposito che le due cose sono assolutamente distinte e non hanno alcun punto di contatto. Quando il Governo ha cercato di sistemare questo gruppo di 500 lavoratori sotto la voce dattilografi non ha pensato agli uffici degli ufficiali giudiziari, bensì alle cancellerie. Quindi il problema al quale si è accennato non è in alcun modo ricollegabile con quello degli amanuensi degli ufficiali giudiziari. Non è adesso il caso di discutere degli amanuensi malgrado ci sia già qualche richiesta anche dal Senato che almeno una parte di questi 500 posti venga destinata a coloro i quali sono in possesso di titoli preferenziali. Un impegno in questo senso dovrebbe trovare una soluzione diversa.

Qui c'è il problema degli amanuensi degli ufficiali giudiziari ed ho la sensazione che esso venga posto proprio in queste ultime ore alla Commissione e al Governo perché qualcuno si è presentato ieri mentre discutevamo sui patti agrari, al Ministero di grazia e giustizia. Questa azione ha tutto il sapore immorale di un ricatto da parte di taluni ufficiali giudiziari nei confronti degli amanuensi che ci hanno fatto presente come su di loro penda una minaccia di licenziamento da parte degli ufficiali giudiziari che vedono diminuiti i loro proventi. Non credo che il Governo — e da parte mia posso escluderlo in modo assoluto — possa accettare una impostazione di questo genere. Anche se il Governo non ha la possibilità di inserirsi in questo dialogo perché i rapporti di lavoro fra gli ufficiali giudiziari ed i loro amanuensi sono rapporti privati, tuttavia il Ministero, nei limiti del proprio potere disciplinare, ha tutte le possibilità di vedere se un ufficiale giudiziario, in caso di licenziamento di un amanuense, lo abbia motivato, oppure se si tratta di una rappresaglia, e dichiaro fin d'ora che il Governo userà tutti i mezzi che ha a sua disposizione per impedire delle iniquità in questo settore.

Questa precisazione, a mio parere, dimostra ancora una volta come sia necessario varare questa legge al più presto. Io stesso, forse, se ne avessi avuto il tempo, la possibilità e la calma, avrei proposto qualche ulteriore miglioramento della situazione, ma ritengo che qualsiasi rinvio in una questione così delicata, costituirebbe soltanto un punto a favore non dico di tutti gli ufficiali giudi-

ziari ma certo di quelli che non si sono comportati degnamente.

Il Governo aveva da tempo l'intenzione di nominare una Commissione. Non l'ha fatto fino ad oggi, perché questa nomina non potesse servire da pretesto per il rinvio della discussione di questo disegno di legge. Il Governo riconosce che la nomina di una Commissione per rivedere tutto il problema sarebbe utile e necessaria, ma nominandola prima che il Porlamento si sia espresso sul problema si corre il rischio di rinviare a tempo indeterminato ogni decisione. La cosa cambia aspetto qualora alla Commissione venga affidato il compito di rivedere un problema sul quale il Parlamento abbia già stabilito alcuni punti fermi. E, se dovessi esprimere un parere a titolo personale, dovrei dire che se la legge oggi non dovesse essere approvata o se si dovesse farne uno stralcio non sarei più favorevole alla nomina di una Commissione perché non ritengo utile la nomina di Commissioni per il gusto di deludere coloro che attendono.

Oggi bisogna cominciare a concludere, e perciò chiedo agli onorevoli colleghi di voler accettare il disegno di legge così come dopo lunghissime ed approfondite discussioni il Senato lo ha approvato. E su questo « punto fermo » che varrà a porre termine a tante polemiche, il Governo può impegnarsi a nominare anche nel giro di pochi giorni una Commissione col compito di rivedere tutta la materia coordinandola anche con quelli affini sulla base di posizioni più eque e più definitive.

Dopo queste argomentazioni prego gli onorevoli Colleghi di voler approvare il provvedimento nel testo venuto dal Senato affinché esso possa avere la più sollecita attuazione.

MARTUSCELLI. (Per dichiarazione di voto). A nome mio personale e del mio gruppo annuncio il voto favorevole al disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato. Effettivamente esso mira a sanare una situazione insostenibile: se pure non è perfetto, molti dei punti che esso stabilisce costituiscono indubbiamente un miglioramento della situazione non soltanto dal punto di vista economico, ma anche agli effetti del prestigio di questa categoria e nell'interesse stesso della giustizia.

Noi avevamo una situazione stranissima, perché gli ufficiali giudiziari non essendo obbligati ad avvalersi di elementi dell'amministrazione come aiutanti, ricorrevano ad estranei col risultato che gli avvisi venivano recapitati a mezzo di persone sconosciute, oppure erano lasciati in portineria senza che l'ufficiale giudiziario ottemperasse quindi all'obbligo categorico di esperire le formalità richieste prima di stendere un protesto.

E ciò a prescindere dall'amoralità del fatto che, mentre alcune funzioni sono praticamente espletate dagli aiutanti ufficiali giudiziari, i relativi compensi sono percepiti dagli ufficiali giudiziari.

Peraltro il disegno di legge non fuga tutte le mie perplessità. Altri provvedimenti per gli ufficiali giudiziari debbono ancora essere esaminati come il miglioramento della posizione, che è da rivedere in relazione al complesso delle loro funzioni, e la situazione economica, a proposito della quale il Governo può comunicarci a suo tempo i dati.

Per quanto riguarda gli amanuensi, umili aiutanti degli ufficiali giudiziari, sono d'accordo col Governo: non è giusto che l'ufficiale giudiziario licenzi l'amanuense. Tuttavia ritengo che non si possa parlare di ricatto perché esiste un certo rapporto di causa ad effetto. Se l'ufficiale giudiziario è obbligato ad avvalersi dell'aiutante ufficiale giudiziario, indubbiamente non può essere anche costretto ad avvalersi di una terza persona. Di qui la mia perplessità perché non vorrei che questa categoria di umilissimi lavoratori potesse essere danneggiata e confido che sarà possibile far qualcosa a loro favore con altre leggi le quali dovranno essere studiate col molta attenzione.

FORMICHELLA. (Per dichiarazione di voto). Dichiaro di essere favorevole al disegno di legge e contrario a qualsiasi rinvio per le ragioni che ha esposto in modo particolare l'onorevole sottosegretario, pur riconoscendo che il trattamento stabilito per questa diseredata categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari non è ancora il più adatto alle loro effettive esigenze.

AMATUCCI, *Relatore*. Se può servire di chiarimento per quanto riguarda la questione degli amanuensi delle cancellerie giudiziarie, debbo rilevare che l'onorevole Sottosegretario Scalfaro è stato uno dei più alacri e tenaci sostenitori della necessità che l'apposita Commisisone concludesse i suoi lavori procedendo alla sistemazione di questa categoria. È vero che il disegno di legge bandisce il concorso per 500 dattilografi è libero e aperto a tutti coloro che abbiano il prescritto titolo di studio, ma è anche vero che è già stata fatta una interrogazione al Ministro di grazia e giustizia per conoscere se non ritenga opportuno di riservare per questo concorso agli amanuensi delle cancellerie giudiziarie un trattamento preferenziale onde agevolarne la sistemazione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli, che, non essendovi osservazioni o emendamenti, porrò sucessivamente in votazione.

ART. 1.

(*Servizi delle notificazioni e delle esecuzioni*).

Il testo del primo comma dell'articolo 32 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di impedimento temporaneo di un ufficiale giudiziario, o qualora particolari esigenze di migliore distribuzione del servizio nell'ambito dell'ufficio unico lo richiedano, il Capo dell'ufficio giudiziario, si avvale, con suo decreto, per tutti gli atti, esclusi quelli di esecuzione, dell'opera degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio.

« Agli aiutanti ufficiali giudiziari, temporaneamente incaricati del servizio dei protesti cambiari, competono i diritti stabiliti dalla legge esclusi quelli di cronologico e di protesto ».

Il testo dell'articolo 87 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« È vietato all'ufficiale giudiziario di ricevere le richieste di atti del suo ministero fuori del proprio ufficio. Le richieste devono in ogni caso essere fatte all'ufficiale giudiziario dirigente o a quello preposto al competente ramo di servizio, durante l'orario di ufficio.

« Nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario sono costituiti, rispettivamente presso la Corte di appello o presso il Tribunale, uffici unici composti da un numero di ufficiali giudiziari ed aiutanti pari a quello complessivo degli ufficiali giudiziari e aiutanti, che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, erano assegnati alle piante organiche dei vari uffici.

« Gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti attualmente in servizio presso i predetti uffici, sono assegnati di diritto all'ufficio unico.

« L'ufficio unico è competente per gli atti di esecuzione, protesti cambiari, notificazioni in materia civile, penale e amministrativa, esclusi, nel mandamento di Roma, gli atti di notificazione di competenza degli ufficiali giudiziari della Corte di cassazione, e per tutte le attribuzioni e i compiti demandati dalle leggi e dai regolamenti agli ufficiali giudiziari.

« L'ufficiale giudiziario dirigente provvede alla pronta ripartizione degli atti richiesti tra il personale addetto all'ufficio.

« Nelle sedi indicate nel secondo comma, il Presidente della Corte di appello o il Presidente del Tribunale provvede alla assegnazione agli uffici giudiziari della sede del personale occorrente per l'esecuzione dei servizi interni relativi alle notifiche in materia penale e all'assistenza alle udienze.

« L'aiutante ufficiale giudiziario può ricevere le richieste soltanto se l'ufficio sia privo dell'ufficiale giudiziario.

« Il Capo dell'ufficio giudiziario può disciplinare con decreto l'orario di accettazione delle richieste degli atti in relazione alle esigenze di servizio ».

Il testo dell'articolo 88 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Nei mandamenti dove non è costituito lo ufficio unico, l'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti di notificazione relativi agli affari di competenza del Pretore e con attribuzione promiscua tutti gli altri atti ».

(*È approvato*).

ART. 2.

(*Richieste delle parti – Depositi*)

Il testo dell'articolo 136 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Le parti debbono anticipare agli ufficiali giudiziari le spese postali, i diritti e le indennità di trasferta.

« Per le eventuali spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva liquidazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, le parti debbono versare una congrua somma in deposito. L'ufficiale giudiziario deve prenderne nota nel registro di cui al n. 6 dell'articolo 101 e rilasciare ricevuta alla parte.

« Al momento del ritiro dell'originale dell'atto notificato, le parti debbono rimborsare all'ufficiale giudiziario le spese anticipate per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660 del Codice di procedura civile ».

Il testo dell'articolo 140 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128. è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale giudiziario, prelevato dal deposito l'importo dei diritti e delle indennità a lui dovuti e della tassa di cui al secondo comma dell'articolo 141, nonché delle eventuali spese postali e degli atti esecutivi, deve, nei primi cinque giorni di ogni mese, depositare, in conto corrente postale intestato al suo ufficio, le somme residue non richieste in restituzione dalle parti entro trenta giorni dal compimento dell'atto.

« Entro sei mesi dalla data del deposito di cui all'articolo 136, la parte, con richiesta scritta all'ufficiale giudiziario, può ottenere il rimborso della somma residua anche mediante assegno postale.

« Decorso tale termine, dette somme sono devolute allo Stato e versate dall'ufficiale giudiziario oltre il 10 luglio e il 10 gennaio di ciascun anno.

« Gli interessi maturati sui depositi sono sempre devoluti allo Stato ».

(*È approvato*).

ART. 3.

(*Registri*).

Il testo dell'articolo 101 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri e bollettario, conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia:

1°) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile e amministrativa;

2°) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale;

3°) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;

4°) registro cronologico per i protesti cambiari;

5°) repertorio per gli atti soggetti a registrazione;

6°) registro per i depositi e per la ricevuta delle commissioni relative;

7°) bollettario a madre e figlia per la ricevuta:

a) delle commissioni con anticipazione dei diritti e delle indennità;

b) dei diritti riscossi per le chiamate di causa;

c) delle somme riscosse a qualunque titolo dall'Ufficio del registro.

« Il registro dei depositi e il bollettario devono contenere la ricevuta della ricezione e restituzione degli atti.

« Nelle Preture ove in base alla tabella organica è addetto soltanto l'ufficiale giudiziario, i registri di cui ai precedenti numeri 1 e 2 e quelli indicati ai successivi numeri 3 e 4 sono unificati.

« Tutti i registri innanzi indicati debbono essere tenuti in ufficio.

« Negli uffici ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari i registri sono tenuti in comune, sotto la responsabilità dell'ufficiale giudiziario dirigente ».

Il testo dell'articolo 102 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« I registri e il bollettario, prima di essere posti in uso debbono essere vidimati e numerati in ogni mezzo foglio dal dirigente la cancelleria, il quale scrive in lettere nell'ultima pagina il numero dei mezzi fogli di cui sono composti.

« I registri cronologici debbono contenere un numero di fogli approssimativamente sufficiente per l'anno al quale sono destinati ».

Il primo comma dell'articolo 103 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dai seguenti:

« L'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente nei registri cronologici, prima della esecuzione, gli atti richiesti con l'ammontare dei diritti e delle indennità a qualsiasi titolo riscossi o da recuperare.

« Qualora i diritti e le indennità non siano preventivamente determinabili, l'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente, prima dell'esecuzione, sul registro cronologico gli atti richiesti ed annotare, entro il giorno successivo all'esecuzione, l'ammontare dei diritti e delle indennità riscossi o da recuperare ».

Il testo dell'articolo 106 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Entro il 30 gennaio l'ufficiale giudiziario deve depositare, nella cancelleria dell'ufficio al quale è addetto, i registri cronologici e il bollettario dell'anno precedente.

« L'ufficiale giudiziario deve depositare in cancelleria il registro di cui al n. 6 dell'articolo 101 entro dieci giorni dall'ultima operazione relativa ai depositi in esso iscritti.

« In calce all'ultima iscrizione di ogni registro il cancelliere annota la data del deposito ».

(*È approvato*).

ART. 4.

(*Cassa unica e comunione*).

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 128 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è aggiunto il seguente:

« Il fondo per le spese di ufficio, costituito ai sensi del precedente secondo comma e del quarto comma dell'articolo 119, è amministrato dall'ufficiale giudiziario dirigente, coadiuvato, se necessario, da revisori, il quale ha l'obbligo di presentare al capo dell'ufficio il

rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate negli anni successivi ».

(*È approvato*).

ART. 5.

(*Disposizioni tributarie*).

Il testo del quarto comma dell'articolo 141 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Per gli atti o commissioni che non abbiano dato luogo a formazione di originale e per le chiamate di causa l'applicazione delle marche è fatta sulla matrice dell'apposito bollettario ».

Tra il quinto e il sesto comma dell'articolo 141 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è inserito il seguente:

« In relazione a particolari esigenze di servizio, è in facoltà del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che, per determinate sedi, il pagamento della tassa del 10 per cento sia effettuato in modo virtuale ».

Nel testo dell'articolo 143 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, le parole « gennaio » e « febbraio » sono sostituite rispettivamente dalle parole « febbraio » e « marzo ».

(*È approvato*).

ART. 6.

(*Indennità di carovita*).

L'ultimo comma dell'articolo 162 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 54, lettera *c*), del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

(*È approvato*).

ART. 7.

(*Diritti*).

Nel testo dell'articolo 108 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, tra le parole « degli articoli seguenti » e « sugli atti » sono inserite le parole « o di altre leggi ».

Il testo dell'articolo 113 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Per ogni causa spetta una sola volta all'ufficiale giudiziario un diritto fisso di lire 100. Tale diritto spetta, invece, all'aiutante quando presti servizio nella sede ».

Il testo dell'articolo 156, n. 1, della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« 1°) mediante proventi costituiti dai diritti di notificazione, dai diritti fissi postali sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio e dai diritti di chiamata di causa, anche se le relative prestazioni siano compiute direttamente dall'ufficiale giudiziario ».

Il testo dell'articolo 114 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Per ogni copia di atto notificato è dovuto all'ufficiale giudiziario un diritto di notificazione nella seguente misura:

a) per gli atti relativi agli affari di competenza della Corte di cassazione lire 50;

b) per tutti gli altri atti lire 40 ».

(*È approvato*).

ART. 8.

(*Indennità di trasferta*).

Il testo dell'articolo 119 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Per gli atti compiuti fuori della sede dell'ufficio spetta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta.

« Tale indennità è dovuta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed è stabilita nella misura di lire 10 per ogni chilometro. L'indennità suddetta non può essere inferiore alle lire 60 e non è dovuta quando la notificazione è eseguita a mezzo del servizio postale o quando l'atto è compiuto nell'interno della stessa sede dell'ufficio.

« L'indennità di trasferta è elevata a lire 15 per ciascun chilometro successivo ai primi dieci.

« Nelle sedi in cui, a norma del precedente articolo 87, è istituito l'ufficio unico delle notificazioni, delle esecuzioni e protesti cambiari, è detratto, per spese, il 10 per cento della suddetta indennità.

« All'ufficiale giudiziario che per ragioni di servizio si reca fuori del Comune sede dello ufficio si applicano le norme vigenti sul trattamento economico per le missioni degli impiegati civili dello Stato di grado X ».

(*È approvato*).

ART. 9.

(*Anzianità*).

Il primo comma dell'articolo 41 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« L'anzianità degli ufficiali giudiziari si computa, a tutti gli effetti, dalla data del

decreto iniziale di nomina, con la classificazione ottenuta nella graduatoria di cui agli articoli 18 e 19, ed in base al servizio prestato ».

Nel testo del secondo comma dell'articolo 41 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sono soppresse le parole « e di qualifica ».

Il testo dell'articolo 42 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Con la graduatoria del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia è pubblicata anche quella di tutti gli ufficiali giudiziari.

« Il numero d'ordine nella graduatoria per ciascun ufficiale giudiziario è determinato dall'anzianità. Saranno indicate a lato di ciascun nome la data di nascita e quella dell'assunzione in servizio ».

(*È approvato*).

ART. 10.

(*Tramutamenti*).

È soppresso il quinto comma dell'articolo 28 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128.

(*È approvato*).

ART. 11.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, le norme di attuazione e transitorie e di coordinamento della stessa legge con la legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e con le altre leggi.

(*È approvato*).

ART. 12.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge. Questa entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito posto in votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge

« Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2380).

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione.

Amadei, Amatucci, Baldassarri, Bardanzellu, Baresi, Breganze, Caccuri, Capalozza, Concetti, Degli Occhi, Facchin, Foderaro, Formichella, Foschini, Franceschini Giorgio, Fumagalli, Gorini, Iozzelli, Madia, Martuscelli, Mezza Maria Vittoria, Murdaca, Ortona, Petrilli, Riccio Stefano, Schirò, Scotti, Secreto, Silvestri, Tinzl, Tosato.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI